



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALBORO

Via Roma , 4 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)
Tel.: +39 (0825) 818590 - Fax: +39 (0825) 452643
E-Mail: avic81500x@pec.istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro


(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Addendum per
LAVORATRICI GESTANTI , PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO


LUOGO : MONTECALVO IRPINO
REVISIONE: 28.10.2019
MOTIVAZIONE: aggiornamento

IL DATORE DI LAVORO


(ing. Fiorella MUSELLA)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



(arch. Antonio LO CONTE)

IL MEDICO COMPETENTE


(dr. Gto MACCHIONE)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA


(ins. Daniela BASILE)

Indice

PREMESSA.....	3
FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA	3
LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E LAVORATRICI MADRI.....	4
VALUTAZIONI DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE PER MANSIONE	6
<i>ASSISTENTE AMMINISTRATIVO</i>	<i>6</i>
<i>COLLABORATORE SCOLASTICO</i>	<i>8</i>
<i>DOCENTE</i>	<i>12</i>

Premessa

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: ci si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti.

Fisiologia della gravidanza

Per meglio comprendere le finalità della legge che riguarda la protezione della maternità da lavori rischiosi, si ritiene propedeutico un breve cenno alla fisiologia della gravidanza.

La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni nell'organismo della donna, rendendolo più suscettibile ai fattori nocivi presenti negli ambienti di lavoro.

Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori, accompagnata anche da una diminuzione della pressione arteriosa.

La presenza di anemia e di una lieve dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno, richiesto dall' aumentato fabbisogno metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in un aumento della frequenza respiratoria. L'aumento della respirazione porta ad un conseguente maggior assorbimento anche degli inquinanti presenti nell'aria ambientale. Altrettanto frequenti sono i dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle articolazioni, causate dall'assetto ormonale gravidico, necessario per la più facile adattabilità del bacino al feto che si sta sviluppando ma pericoloso per i rischi dorso lombari in caso di sforzo fisico nella movimentazione manuale dei carichi.

La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti chimici e biologici rendono pericolosa qualsiasi esposizione anche se è nei limiti accettabili per la popolazione lavorativa normale. Inoltre ricca è la letteratura scientifica che analizza e documenta la relazione tra esiti riproduttivi sfavorevoli come infertilità, aborti, malformazioni, prematurità ed esposizione lavorativa ad agenti fisici, chimici e biologici (radiazioni, rumore, piombo, antiparassitari, gas anestetici, ecc...).

Da quanto precede ne consegue che l'elenco dei lavori incompatibili è molto ampio: fattori di rischio fisico, chimico, biologico e posturale. Alcuni sono elencati in modo esplicito mentre altri sono inclusi in liste relative a normative speciali, come quella sulla tutela del lavoro minorile, sull'obbligo di visite mediche per i lavoratori e le lavoratrici esposti a rischio e quella sulle malattie professionali.

Lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratrici madri

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così come identificati dal D.Lgs 151/2001, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al Dirigente scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs 81/2008, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle lavoratrici e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Vengono di seguito elencati i fattori di rischio, presenti nella scuola, che potrebbero motivare (se dalla valutazione risultassero pericolosi per la salute e la sicurezza dai lavoratori), l'astensione anticipata di gravidanza e, successivamente, quelli che motivano l'astensione protratta a 7 mesi dopo il parto.

Situazioni che motivano l'astensione anticipata dal lavoro

- **postazione eretta:** per più di metà dell'orario di lavoro;
- **spostamento e sollevamento carichi:** se movimentati non occasionalmente carichi superiori ai 5 kg (secondo i criteri indicati dalle norme UNI EN 1005-2);
- **agenti biologici;**
- **traumatismi:** limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici;
- **utilizzo professionale di mezzi di trasporto:** in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro;
- **rumore:** se Leq uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori);
- **esposizione a sostanze chimiche:** solo in caso il rischio comporti la sorveglianza sanitaria (superiore a "rischio basso e irrilevante");
- **esposizione a VDT:** il Decreto "Linee guida d'uso dei videoterminali" del 2/10/2000 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle "variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di rischio dorso lombare".

Situazioni che motivano l'astensione dal lavoro per l'allattamento

- **spostamento e sollevamento carichi:** qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria;
- **traumatismi:** limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici.

La lavoratrice, per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge, deve segnalare al datore di lavoro la propria condizione. Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, allontana immediatamente la lavoratrice da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a rischio, ovvero provvedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile.

La mansione alternativa può essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la lavoratrice perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente (art. 7 del D. Lgs. 151/2001).

Qualora il Dirigente scolastico non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, deve darne immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro che attiva la procedura per la astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto.

Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato medico che attesti lo stato di

gravidanza, la data dell'ultima mestruazione e la data presunta del parto, direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che procede all'istruttoria, e all'autorizzazione all'astensione anticipata, nel caso che il Dirigente scolastico dichiari l'impossibilità allo spostamento di mansione.

Quando il lavoro non comporta rischi particolari e la gravidanza prosegue senza problemi, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo il parto.

La lavoratrice interessata può richiedere al Dirigente scolastico e all'INPS di ridurre ad un mese il periodo d'interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo fino a quattro mesi dopo, purché tale scelta non sia di danno per sé o per il bambino che sta per nascere. La richiesta deve essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l'assenza di controindicazioni, rappresentata da:

- certificato di un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- certificato del medico competente (solo se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria obbligatoria). Questa scelta non è esercitabile da chi ha già ottenuto l'interdizione anticipata dal lavoro.

Rispetto agli aspetti relativi alle lavoratrici madri, è particolarmente importante il coinvolgimento del RLS che dovrà essere consultato sulla valutazione dei rischi e condividere le procedure interne; criteri e procedure dovranno essere portati a conoscenza di tutte le lavoratrici.

Valutazioni delle condizioni lavorative per mansione

Con la presente valutazione dei rischi ci si prefigge di adottare le necessarie misure procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Tale documento di valutazione darà dunque delle indicazioni sui comportamenti e sulle misure cautelative da tenere per ottemperare agli scopi menzionati. L'analisi viene condotta per singola mansione lavorativa.

Assistente amministrativo

Attività:

L'attività degli assistenti amministrativi può essere descritta come segue: esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Postazione eretta	Le assistenti amministrative lavorano prevalentemente alla scrivania, utilizzando il computer oppure consultando atti e documenti.	
Spostamento e sollevamento carichi	L'attività di assistente amministrativa non prevede ordinariamente lo spostamento e il sollevamento di carichi (peso superiore a 3 kg). Gli oggetti movimentati sono documenti, fascicoli e faldoni che poche volte superano il peso di 3 kg.	Escludere le assistenti amministrative dalla movimentazione di fascicoli di peso eccessivo (superiore a 3kg). Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).
Agenti biologici	Per le assistenti amministrative in gravidanza e le puerpere, considerandone il particolare stato fisiologico ed il rischio potenziale di trasmettere infezioni al proprio bambino, il rischio biologico è comunque, in particolare per le malattie infettive a trasmissione aerea, più elevato rispetto alla popolazione generale in quanto la comunità scolastica è una collettività.	All'inizio dell'anno scolastico viene richiesto il certificato vaccinale dei nuovi iscritti. Allontanare dalla scuola i bambini e personale ammalati e, se l'assenza si prolunga oltre il 5° giorno, l'ammissione a scuola deve avvenire dietro presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione e secondo le prescrizioni contumaciali di cui alla Circolare del M.S. n.64 del 13/03/1998 "Misure di Profilassi per esigenze di Sanità Pubblica". Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).
Traumatismi	Le assistenti amministrative possono essere oggetto di atti violenti da parte di disabili psichici particolarmente irrequieti o violenti.	Evitare che disabili psichici, particolarmente irrequieti o violenti, possano entrare negli uffici amministrativi. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto	Le assistenti amministrative non utilizzano professionalmente mezzi di trasporto. Le assistenti amministrative possono utilizzare i propri automezzi per raggiungere il posto di lavoro.	Può essere concordato un orario che eventualmente consenta di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro nelle prime e nelle ultime ore. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).
Rumore	Nella scuola non si effettuano attività e non sono presenti attrezzature tali da determinare un Leq uguale o superiore a 80 dB(A)	
Esposizione a sostanze chimiche	L'attività delle assistenti amministrative non espone le stesse ad agenti chimici pericolosi.	Per le attività di pulizia, non svolte dalle assistenti amministrative, sono forniti preparati o sostanze non classificati con frasi di rischio R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 61, R 63, R 64
Esposizione a VDT	Il personale con mansioni di assistente amministrativo utilizza mediamente per 15-20 ore settimanali il videoterminale, in modo sistematico o abituale, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. Si concorda di sottoporre comunque a sorveglianza sanitaria tale personale, come misura generale per la protezione e per la sicurezza dei lavoratori ed in quanto non si può escludere che in determinati periodi dell'anno (soprattutto all'inizio dell'anno scolastico e alla fine) è possibile che ci sia un maggiore utilizzo del vdt con superamento delle 20 ore settimanali.	Possono essere concordate pause maggiori e più frequenti, valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).

In genere le assistenti amministrative non sono esposte a fattori di rischio specifico, tranne in determinati periodi dell'anno (soprattutto all'inizio dell'anno scolastico e alla fine), quando è possibile che ci sia un maggiore utilizzo del vdt con superamento delle 20 ore settimanali.

Alle assistenti amministrative gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è consentito:

- andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata
- la disposizione di brevi pause per l'alimentazione

Non vi sono situazioni determinate dall'attività svolta nella scuola dalle assistenti amministrative che possono essere causa di astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto.

Gli specifici casi verranno analizzati di volta in volta dal Dirigente scolastico, sentito il SPP ed in particolare il Medico competente.

Collaboratore scolastico

Attività:

L'attività dei collaboratori scolastici può essere descritta come segue: esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica; è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti; presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Postazione eretta	<p>Le collaboratrici scolastiche non sono obbligate a tenere la postazione eretta per lunghi periodi all'accoglienza, essendo sempre possibile sedersi alla propria postazione.</p> <p>Le collaboratrici scolastiche durante le attività di sorveglianza nei locali scolastici e di pulizia possono restare in posizione eretta per oltre la metà dell'orario di lavoro.</p> <p>Le collaboratrici scolastiche che partecipano all'assistenza di alunni con particolari disabilità, possono necessariamente mantenere la postazione eretta per più di 2 ore.</p>	<p>Per le collaboratrici scolastiche che ne fanno richiesta è possibile usufruire di aree in cui potersi riposare.</p> <p>Le collaboratrici scolastiche durante le attività di sorveglianza e pulizia devono limitare il periodo da trascorrere in posizione eretta.</p> <p>Escludere le collaboratrici scolastiche dall'assistenza ai disabili che le costringono alla postazione eretta per più di 2 ore al giorno.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
<p>Spostamento e sollevamento carichi</p>	<p>L'attività di collaboratore scolastico prevede lo spostamento e il sollevamento di suppellettili (peso superiore a 3 kg) durante le attività quotidiane di pulizia dei locali.</p> <p>Per le collaboratrici scolastiche, che assistono i docenti di scuola dell'infanzia e delle classi prime di scuola primaria, occasionalmente può verificarsi la necessità di prendere in braccio un bambino, in particolare quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'inizio della giornata scolastica un bambino può avere crisi di pianto per l'allontanamento dai genitori, essendo generalmente da poco tempo scolarizzato - durante le attività scolastiche, se il bambino per qualsiasi motivazione ha bisogno di un gesto d'affetto - nel caso in cui ci fosse una situazione di pericolo grave ed immediato - nei momenti di evacuazione per emergenza, se il bambino si spaventa e non riesce ad essere autonomo nell'abbandonare i locali scolastici. <p>Le collaboratrici scolastiche che assistono i docenti di sostegno possono effettuare operazioni di spinta o trasporto in piano delle carrozzine degli alunni diversamente abili.</p> <p>Le collaboratrici scolastiche che assistono i docenti di sostegno possono effettuare operazioni di trascinamento dei disabili non collaborativi durante le operazioni di evacuazione in caso di emergenza.</p>	<p>Gli alunni diversamente abili che hanno bisogno della carrozzina trascorrono la maggior parte del tempo in aula, pertanto l'attività di spinta o trasporto riguarda particolari momenti della giornata scolastica: ingresso, uscita e ogni altro periodo in cui è necessario che gli alunni escano dall'aula.</p> <p>L'attività del sollevamento di un bambino, quando necessario, sarà effettuata da un insegnante, se presente in classe, o da un altro collaboratore scolastico, che in genere staziona nel corridoio.</p> <p>Escludere le collaboratrici scolastiche dall'assistenza ai disabili che le costringono al sollevamento carichi.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Agenti biologici	<p>Le collaboratrici scolastiche che aiutano le docenti di sostegno possono essere occasionalmente esposte allo stretto contatto con l'igiene per personale degli alunni diversamente abili o dei bambini più piccoli (scuola dell'infanzia o classe prima di scuola primaria).</p> <p>Per le collaboratrici scolastiche in gravidanza e le puerpere, considerate il particolare stato fisiologico ed il rischio potenziale di trasmettere infezioni al proprio bambino, il rischio biologico, in particolare per le malattie infettive a trasmissione aerea è più elevato rispetto alla popolazione generale in quanto la comunità scolastica è una collettività; per le malattie infettive a trasmissione oro- fecale il rischio potenziale può essere correlato alle attività di pulizia dei servizi igienici.</p>	<p>All'inizio dell'anno scolastico viene richiesto il certificato vaccinale dei nuovi iscritti.</p> <p>Allontanare dalla scuola i bambini e personale ammalati e, se l'assenza si prolunga oltre il 5° giorno, l'ammissione a scuola deve avvenire dietro presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione e secondo le prescrizioni contumaciali di cui alla Circolare del M.S. n.64 del 13/03/1998 "Misure di Profilassi per esigenze di Sanità Pubblica".</p> <p>Escludere le collaboratrici scolastiche dallo stretto contatto con gli alunni.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>
Traumatismi	<p>Le collaboratrici scolastiche possono essere oggetto di atti violenti da parte di disabili psichici particolarmente irrequieti o violenti.</p>	<p>Escludere le collaboratrici scolastiche dall'aiuto a docenti che assistono i disabili psichici che risultano particolarmente irrequieti o violenti.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto	<p>Le collaboratrici scolastiche non utilizzano professionalmente mezzi di trasporto. Le collaboratrici scolastiche possono utilizzare i propri automezzi per raggiungere il posto di lavoro.</p>	<p>Può essere concordato un orario che eventualmente consenta di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro nelle prime e nelle ultime ore.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>
Rumore	<p>Nella scuola non si effettuano attività e non sono presenti attrezzature tali da determinare un Leq uguale o superiore a 80 dB(A)</p>	

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Esposizione a sostanze chimiche	Durante le attività di pulizia dei locali le collaboratrici scolastiche utilizzano prodotti chimici, che espongono le stesse ad un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza.	Per le attività di pulizia sono forniti preparati o sostanze non classificati con frasi di rischio R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 61, R 63, R 64 Sono forniti alle collaboratrici scolastiche tutti i dpi previsti dalle schede di sicurezza dei prodotti di pulizia. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).
Esposizione a VDT	Le collaboratrici scolastiche non utilizzano i vdt.	

In genere le collaboratrici scolastiche sono esposte ai rischi da movimentazione manuale dei carichi e da esposizione ad agenti chimici (prodotti di pulizia).

Alle collaboratrici scolastiche gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è consentito:

- andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata
- la disposizione di brevi pause per l'alimentazione

Non vi sono situazioni determinate dall'attività svolta nella scuola dalle collaboratrici scolastiche che possono essere causa di astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto.

Gli specifici casi verranno analizzati di volta in volta dal Dirigente scolastico, sentito il SPP ed in particolare il Medico competente.

Docente

Attività:

L'attività dei docenti può essere descritta come segue: stabilisce i principi generali della progettazione concordati con il corpo insegnanti; individua i temi delle attività scolastiche insieme agli insegnanti del proprio plesso scolastico; progetta il percorso educativo definendo il percorso educativo del gruppo e individuale; realizza le attività educative; monitora e verifica l'andamento e l'esito del percorso educativo sul gruppo e a livello individuale; gestisce le relazioni con genitori, insegnanti, ed esperti del settore; partecipa a percorsi di aggiornamento.

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Postazione eretta	<p>Le docenti non sono obbligate a tenere la postazione eretta per lunghi periodi in classe, essendo sempre possibile sedersi alla postazione alla cattedra.</p> <p>Le docenti di attività motoria possono restare in posizione eretta per oltre la metà dell'orario di lavoro.</p> <p>Le docenti che assistono alunni con particolari disabilità, possono necessariamente mantenere la postazione eretta per più di 2 ore.</p>	<p>Per le docenti che ne fanno richiesta è possibile usufruire di aree in cui potersi riposare.</p> <p>Le docenti di attività motoria devono limitare il periodo da trascorrere in posizione eretta.</p> <p>Escludere le docenti all'assistenza ai disabili che le costringono alla postazione eretta per più di 2 ore al giorno.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
<p>Spostamento e sollevamento carichi</p>	<p>L'attività di docente non prevede ordinariamente lo spostamento e il sollevamento di carichi (peso superiore a 3 kg).</p> <p>Per le docenti di scuola dell'infanzia e delle classi prime di scuola primaria occasionalmente può verificarsi la necessità di prendere in braccio un bambino, in particolare quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'inizio della giornata scolastica un bambino può avere crisi di pianto per l'allontanamento dai genitori, essendo generalmente da poco tempo scolarizzato - durante le attività scolastiche, se il bambino per qualsiasi motivazione ha bisogno di un gesto d'affetto - nel caso in cui ci fosse una situazione di pericolo grave ed immediato - nei momenti di evacuazione per emergenza, se il bambino si spaventa e non riesce ad essere autonomo nell'abbandonare i locali scolastici. <p>Le docenti di sostegno possono effettuare operazioni di spinta o trasporto in piano delle carrozzine degli alunni diversamente abili.</p> <p>Le docenti di sostegno possono effettuare operazioni di trascinamento dei disabili non collaborativi durante le operazioni di evacuazione in caso di emergenza.</p>	<p>Gli alunni diversamente abili che hanno bisogno della carrozzina trascorrono la maggior parte del tempo in aula, pertanto l'attività di spinta o trasporto riguarda particolari momenti della giornata scolastica: ingresso, uscita e ogni altro periodo in cui è necessario che gli alunni escano dall'aula.</p> <p>L'attività del sollevamento di un bambino, quando necessario, sarà effettuata da un altro insegnante, se presente in classe, o da un collaboratore scolastico, che in genere staziona nel corridoio.</p> <p>Escludere le docenti dall'assistenza ai disabili che le costringono al sollevamento carichi.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>
<p>Agenti biologici</p>	<p>Le docenti e le docenti di sostegno possono essere occasionalmente esposte allo stretto contatto con l'igiene per personale degli alunni diversamente abili o dei bambini più piccoli (scuola dell'infanzia o classe prima di scuola primaria).</p> <p>Per le docenti in gravidanza e le puerpere, considerate il particolare stato fisiologico ed il rischio potenziale di trasmettere infezioni al proprio bambino, il rischio biologico, in particolare per le malattie infettive a trasmissione aerea, più elevato rispetto alla popolazione generale in quanto la comunità scolastica è una collettività.</p>	<p>All'inizio dell'anno scolastico viene richiesto il certificato vaccinale dei nuovi iscritti.</p> <p>Allontanare dalla scuola i bambini e personale ammalati e, se l'assenza si prolunga oltre il 5° giorno, l'ammissione a scuola deve avvenire dietro presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione e secondo le prescrizioni contumaciali di cui alla Circolare del M.S. n.64 del 13/03/1998 "Misure di Profilassi per esigenze di Sanità Pubblica".</p> <p>Escludere le docenti dallo stretto contatto con gli alunni.</p> <p>Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).</p>

Fattore di rischio	Descrizione	Misure di prevenzione / attenuazione
Traumatismi	Le docenti di sostegno possono essere oggetto di atti violenti da parte di disabili psichici particolarmente irrequieti o violenti.	Escludere le docenti dall'assistenza ai disabili psichici che risultano particolarmente irrequieti o violenti. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).
Utilizzo professionale di mezzi di trasporto	Le docenti non utilizzano professionalmente mezzi di trasporto. Le docenti possono utilizzare i propri automezzi per raggiungere il posto di lavoro.	Può essere concordato un orario che eventualmente consenta di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro nelle prime e nelle ultime ore. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).
Rumore	Nella scuola non si effettuano attività e non sono presenti attrezzature tali da determinare un Leq uguale o superiore a 80 dB(A)	
Esposizione a sostanze chimiche	L'attività delle docenti non espone le stesse ad agenti chimici pericolosi.	Per le attività di pulizia, non svolte dalle docenti, sono forniti preparati o sostanze non classificati con frasi di rischio R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 61, R 63, R 64
Esposizione a VDT	Le docenti non sono definite "videoterminaliste", ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 81/2008	Possono essere concordate pause maggiori e più frequenti, valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo. In ogni caso l'utilizzo dei VDT non dovrà superare le 20 ore settimanali. Interdizione obbligatoria dal lavoro (art. 16 del D. Lgs. 151/2001).

In genere le docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio specifico.

Alle docenti gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è consentito:

- andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata
- la disposizione di brevi pause per l'alimentazione

Non vi sono situazioni determinate dall'attività svolta nella scuola dalle docenti che possono essere causa di astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto.

Gli specifici casi verranno analizzati di volta in volta dal Dirigente scolastico, sentito il SPP ed in particolare il Medico competente.